Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 7 novembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 7 NOVEMBRE 1966

LEGGE 4 ottobre 1966, n. **907.**
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca Asiatica di Sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1965.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1966, n. 898.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere necessarie alla Marina militare nel territorio del comune di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Livorno, nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'articolo 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in sei mesi e tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si indicano l'inizio ed il termine dei lavori, in quanto l'opera è già stata realizzata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1966

SARAGAT

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 899.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato col regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di « Istologia ed embriologia generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 900.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 82. — All'elenco degli insegnamenti del biennio di Ingegneria - corso ingegneria meccanica - è aggiunto quello di « Teoria e pratica delle misure ».

Art. 149, relativo alla scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « La scuola ha la durata di tre anni. La iscrizione per ogni anno accademico è limitata a n. 20 allievi ».

Art. 158, relativo alla scuola di specializzazione in Igiene; è abrogato e sostituito dal seguente: « L'iscrizione alla scuola è limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi ».

Art. 166, relativo alla scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica, è abrogato e sostituito dal seguente: « L'iscrizione alla scuola è limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi ».

Art. 174, relativo alla scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio, è abrogato e sostituito dal seguente: « L'iscrizione alla scuola è limitata, per ogni anno accademico, a quindici allievi ».

Art. 212, relativo alla scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Sono ammessi alla scuola i laureati in Medicina e chirurgia e l'iscrizione, per ogni anno accademico, è limitata a venti allievi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. **901**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Geografia regionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. **902**.

Estinzione dell'Associazione « Circolo di cultura ed arte », con sede in Siracusa.

N. 902. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione « Circolo di cultura ed arte », con sede in Siracusa, eretta in ente morale col decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, n. 1546, viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1966, n. **903**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Acquafondata (Frosinone), con la Parrocchia di Santa Caterina V. e M., in Pozzilli (Campobasso).

N. 903. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Isernia e Venafro, in data 1° gennaio 1966, relativo all'unione temporanea « æque principalis » della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Casalcassinese del comune di Acquafondata (Frosinone), con la Parrocchia di Santa Caterina V. e M., in Pozzilli (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1966, n. **904.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria del Rosario, nel comune di Caltagirone (Catania).

N. 904. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 2 aprile 1965, integrato con postilla del 1° marzo 1966 e con dichiarazione del 2 aprile 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria del Rosario, in contrada Cucchi del comune di Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Gaverno, registro n. 206, foglio n. 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1966, n. **905.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Neve, nel comune di Bonito (Avellino).

N. 905. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ariano Irpino in data 5 agosto 1963, integrato con due dichiarazioni del 5 agosto 1963 e 1° marzo 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria della Neve in contrada Morroni del comune di Bonito (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1966, n. **906.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Giorgio Martire con la Parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Moncucco Torinese (Asti).

N. 906. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 20 gennaio 1958, relativo all'unione temporanea « æque principalis » della Parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Vergnano del comune di Moncucco Torinese (Asti), con la Parrocchia di San Giovanni Battista, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 127. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Consolidamento dell'abitato di Messignadi, frazione del comune di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Messignadi, frazione del comune di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro, espresso con voto n. 844, emesso nell'adunanza del 23 novembre 1965;

Decreta:

L'abitato di Messignadi, frazione del comune di Oppido Mamertina, è da consolidare a cura e spese dello Stato a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1966
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 36

(8363)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Consolidamento degli abitati di Roccaforte del Greco e della frazione Ghorio, in provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati di Roccaforte del Greco e della sua frazione Ghorio, in provincia di Reggio Calabria, minacciati da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro, espresso con voto n. 812, emesso nell'adunanza del 30 ottobre 1965;

Decreta:

Gli abitati di Roccaforte del Greco e della sua frazione Ghorio sono da consolidare a cura e spese dello Stato, a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1966
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 37

(8365)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1966.

Ammasso volontario del miele di produzione nazionale 1966, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire in particolare la raccolta delle piccole partite di miele, al fine di agevolarne, con la formazione di lotti omogenei, il collocamento a prezzi più remunerativi per i produttori medesimi;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente tra l'altro disposizioni circa la concessione di contributi statali sia negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti ai conferenti all'ammasso, che nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state stabilite le direttive di intervento ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che in relazione all'entità della produzione nazionale del miele, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di un quantitativo di miele nazionale produzione 1966 fino a 2.500.000 chilogrammi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di adeguate attrezzature in tutte le Provincie interessate alla produzione del miele e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che l'ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1966 entro il limite complessivo di 2.500.000 chilogrammi di prodotto.

Art. 2.

L'ammasso volontario del miele — da attuare nelle tradizionali zone di produzione — è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, in accordo e con la collaborazione della Federazione apicoltori italiani.

I rapporti tra i due enti su indicati saranno regolati mediante apposita convenzione approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali, nonchè di attrezzature di enti agrari e di cooperative di produttori, da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

L'ammasso di cui sopra è regolato da apposito atto disciplinare accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ed allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione fino alla misura massima del 90 %;

b) un contributo negli interessi su i prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva della operazione, sempre nella misura del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 150 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, le percentuali del contributo di cui alla lettera *a*) verranno ridotte in misura tale da contenere l'erogazione dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di 150 milioni di lire.

Art. 4.

La misura degli acconti da corrispondere ai conferenti non dovrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato del miele, determinato convenzionalmente dalla Commissione nazionale, di cui al successivo art. 7.

Il finanziamento per la corresponsione di tali anticipazioni deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito, il cui schema tipo deve essere approvato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 5.

Ad assistere l'ente gestore alle operazioni di ricevimento, custodia e conservazione del prodotto provvederà in ogni Provincia interessata, una Commissione composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un funzionario periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla propria Amministrazione; da un rappresentante dell'ente gestore; da due rappresentanti dei produttori scelti dal prefetto della Provincia sentita la Federazione apicoltori italiani.

Art. 6.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento e la conservazione del prodotto;

b) controllare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra ente gestore e conferente in ordine alle operazioni di ammasso e all'apprezzamento del prodotto conferito. In quest'ultimo caso si procederà al prelievo di 4 campioni di 500 gr. ciascuno che verranno controfirmati dal magazziniere e dal conferente, sigillati alla presenza di questo ultimo e inviati: uno al magazziniere; uno al conferente; due alla sede del Consorzio agrario competente, che ne invierà uno alla predetta Commissione provinciale per dirimere la controversia.

Qualora il giudizio della Commissione non venga accettato da una delle parti, il quarto campione dovrà essere rimesso, a cura del Consorzio agrario provinciale, all'Istituto sperimentale zootecnico di Roma per un ulteriore giudizio, il cui risultato sarà riconosciuto definitivo ed inappellabile da entrambe le parti.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è, altresì, nominata la Commissione nazionale composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la presiede; da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari; da un rappresentante della Federazione apicoltori italiani; e da due rappresentanti delle organizzazioni agricole sindacali maggiormente rappresentative.

Tale Commissione ha il compito di:

a) stabilire il valore medio di mercato del miele ai fini della misura degli acconti da corrispondere ai conferenti a termini del precedente art. 4;

b) assistere l'ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso nelle Provincie in cui esso viene effettuato;

c) stabilire le direttive di massima per la vendita del prodotto conferito e per le eventuali lavorazioni del prodotto al fine di agevolarne il collocamento;

d) risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra ente gestore e conferente nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

e) esaminare il rendiconto finale di ammasso ed esprimere il proprio parere sui risultati della gestione.

Art. 8.

La vendita del prodotto ammassato sarà effettuata dall'ente gestore secondo quanto previsto nell'atto disciplinare di cui al precedente art. 2.

Art. 9.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 5, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire entro il 31 dicembre 1966 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli elementi atti a stabilire il costo pro-chilo distintamente per tutte le spese generali di amministrazioni, in esse comprese quelle relative alla assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto; per le spese di raccolta, accentramento, classificazione, apprezzamento, custodia, conservazione, vendita e consegna agli acquirenti;

b) sottoporre all'approvazione del Ministero della agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto degli Istituti bancari, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi dei conferenti del miele con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno conferiti e l'ammontare della corrispondente anticipazione di cui all'art. 4. Detti elenchi dovranno essere vistati dal presidente delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 6.

In base agli elementi e documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale del 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 10.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 5 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto della qualità e delle diverse classificazioni delle singole partite conferite.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso e contenere gli oneri di gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere a partire dalla data 1° gennaio 1967 acconti all'Ente gestore sino alla misura massima di L. 4000 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti, con la indicazione dei quantitativi di miele da ciascuno conferito.

Art. 11.

Sul miele conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 13.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato, la Federazione italiana dei consorzi agrari presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione dell'ammasso, distinto per Provincia. In tale rendiconto, che sarà pre-

ventivamente esaminato dalla Commissione nazionale di cui al precedente art. 7, dovranno essere indicati: i quantitativi di miele conferiti, lavorati e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 14.

Sul capitolo 8194 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1966, è impegnata la somma di L. 150 milioni, per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1966
Registro n. 18, *foglio n.* 71

(8601)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1966.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1967.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'anno finanziario 1967.

Roma, addì 15 luglio 1966

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Stato di previsione dell'entrata del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1967

CAPITOLI Numero dell'anno finanziario 1966	dell'anno finanziario 1967	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1966	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1967
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*			
105	105	Contribuzione per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (art. 1279, primo comma, del codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	59.750.000	(a) + 11.500.000	71.250.000
106	106	Contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (art. 1279, secondo comma, del codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	79.980.000	(a) + 12.520.000	92.500.000
107	107	Canoni delle imprese portuali	3.250.000	+ 1.050.000	4.300.000
			142.980.000	+ 25.070.000	168.050.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*			
121	121	Recupero di somme iscritte nei capitoli di spesa	*per memoria*	—	*per memoria*
122	122	Proventi eventuali e diversi	20.000	—	20.000
			20.000	—	20.000
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*	142.980.000	+ 25.070.000	168.050.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*	20.000	—	20.000
		TOTALE DEL TITOLO I	143.000.000	+ 25.070.000	168.070.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	143.000.000	+ 25.070.000	168.070.000

(a) Aumento proposto in relazione al previsto gettito dei proventi di cui all'oggetto del capitolo.

Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1967

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1966	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1967
Numero					
dell'anno finanziario 1966	dell'anno finanziario 1967	DENOMINAZIONE			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio*			
105	105	Compensi per lavoro straordinario al personale statale	6.500.000	(a) + 1.000.000	7.500.000
106	106	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni nel territorio nazionale	7.000.000	—	7.000.000
107	107	Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, da corrispondersi al personale statale	4.000.000	—	4.000.000
			17.500.000	+ 1.000.000	18.500.000
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*			
131	131	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione — di consigli, comitati e commissioni	3.000.000	—	3.000.000
132	132	Manutenzione e fitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale	300.000	—	300.000
133	133	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio	7.000.000	—	7.000.000
134	134	Spese occorrenti per promuovere studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro per aumentarne il rendimento - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	200.000	—	200.000
135	135	Spese casuali	200.000	—	200.000
			10.700.000	—	10.700.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*			
141	141	Interventi diretti all'assistenza, alla tutela della integrità fisica ed all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	79.980.000	(b) + 12.520.000	92.500.000
142	142	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . .	2.000.000	—	2.000.000
			81.980.000	+ 12.520.000	94.500.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*			
161	161	Rimborso di somme indebitamente percette	50.000	—	50.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*			
501	501	Costruzione di una casa di riposo per lavoratori portuali (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato con legge 3 marzo 1932, n. 269)	20.000.000	—	20.000.000
			20.000.000	—	20.000.000
		CATEGORIA XIII. — *Costituzione di fondi di riserva*			
541	541	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	12.770.000	(c) + 11.550.000	24.320.000

(a) Aumento che si propone in relazione al fabbisogno.
(b) Aumento proposto per intensificare l'attività assistenziale di cui all'oggetto in relazione al gettito della entrata destinata a tal fine.
(c) Aumento dipendente da previsto maggior avanzo di gestione.

(*Segue*) **Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1967**

CAPITOLI Numero dell'anno finanziario 1966	dell'anno finanziario 1967	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1966	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1967
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio*	17.500.000	+ 1.000.000	18.500.000
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*	10.700.000	—	10.700.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*	81.980.000	+ 12.520.000	94.500.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*	50.000	—	50.000
		TOTALE DEL TITOLO I	110.230.000	+ 13.520.000	123.750.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*	20.000.000	—	20.000.000
		CATEGORIA XIII. — *Costituzione di fondi di riserva*	12.770.000	+ 11.550.000	24.320.000
		TOTALE DEL TITOLO II	32.770.000	+ 11.550.000	44.320.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento:	110.230.000	+ 13.520.000	123.750.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	32.770.000	+ 11.550.000	44.320.000
			143.000.000	+ 25.070.000	168.070.000

Roma, addì 15 luglio 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(8087)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.
Sostituzione di un membro del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale viene istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 15 aprile 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Comitato di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, contenente norme sull'organizzazione e sul funzionamento del predetto Comitato;

Considerato che il dott. Michele Giacalone — componente del predetto Comitato in rappresentanza, per l'Italia meridionale, dei coloni e mezzadri — ha rassegnato le dimissioni;

Vista la richiesta del presidente del predetto Comitato perchè sia provveduto alla sostituzione del dottor Michele Giacalone;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Galfano è nominato componente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine, in sostituzione del dott. Michele Giacalone ed in rappresentanza, per l'Italia meridionale, dei coloni e mezzadri.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1966
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 141

(8656)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1966.
Classificazione tra le statali della strada n. 512 « del lago di Cavazzo ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 245 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 52 a Tolmezzo-Cavazzo-Interneppo-Trasaghis-innesto strada statale n. 13 presso Gemona » della lunghezza di km. 21 + 200;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 52 a Tolmezzo-Cavazzo-Interneppo-Trasaghis-innesto strada statale n. 13 presso Gemona », della lunghezza di km. 21 più 200, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 512 « del lago di Cavazzo ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1966
Registro n. 21 *Lavori pubblici, foglio n.* 32

(8361)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1966.
Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

è soppressa la Direzione generale personale ufficiali (Esercito);

sono trasferite alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 13, svolte dalla soppressa Direzione generale e da altri uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; pratiche relative all'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di Stato Maggiore; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; custodia e aggiornamento dei documenti classificati; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

Ufficio generali:

stato, avanzamento, trattamento economico, documentazione caratteristica e matricolare, disciplina e movimento degli ufficiali generali del servizio permanente e delle categorie del congedo.

1ª Divisione (reclutamento):

reclutamento degli ufficiali in servizio permanente e di complemento; stato dei sergenti allievi ufficiali di complemento e dei sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina; nomine dirette.

2ª Divisione (impiego ufficiali):

impiego degli ufficiali ferme restando, in materia, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore.

3ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali in servizio permanente):

stato e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo normale dell'Arma di fanteria e del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

4ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali in servizio permanente):

stato e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria, del genio, dei Servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico e dei Servizi automobilistico, sanitario (ufficiali medici, ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari, ufficiali di sussistenza), di amministrazione e veterinario.

5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali di categorie del congedo):

stato e avanzamento degli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo d'onore.

6ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali di categorie del congedo):

stato e avanzamento degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento.

7ª Divisione (trattamenti economici e bilancio):

trattamento economico normale ed eventuale, indennità e assegni comunque spettanti agli ufficiali. Amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale, compresi i capitoli relativi alle spese per gli istituti e le scuole preposti alla istruzione e alla formazione del personale nonchè quelli riguardanti le spese per il personale delle sedi all'estero dell'Esercito; pratiche relative all'impostazione ed alle variazioni di bilancio per la parte di competenza della Direzione generale. Raccolta ed elaborazione di dati statistici.

8ª Divisione (disciplina):

pratiche connesse con i procedimenti penali e disciplinari a carico degli ufficiali.

9ª Divisione (ricompense e onorificenze):

pratiche relative alle ricompense, alle onorificenze e alle distinzioni onorifiche per tutto il personale militare dell'Esercito.

10ª Divisione (documentazione):

conservazione e aggiornamento dei documenti caratteristici e matricolari degli ufficiali.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

Ciascuna divisione dispone di un archivio.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza su più divisioni il direttore generale può avvalersi di generali di brigata, o ufficiali di grado corrispondente, e di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8502)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi delle retribuzioni da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Trieste sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1966.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: BOSCO

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Trieste.

A) *Alberghi di prima categoria*

Prima categoria di personale . . . . L. 91.000

capo cameriere unico; secondo capo cameriere (secondo maître); capo cameriere ai piani; primo barman; portiere unico; portiere di notte in alberghi con almeno duecento letti.

Seconda categoria di personale . . . . . . L. 78.000

cameriere ai piani (chef d'étage); cameriere specializzato (chef ai vini, trinciatore); cameriere capo squadra (chef de rang); barman; portiere di notte; secondo portiere; portiere turnante; conduttore di stazione con conoscenza di lingue; primo cameriere ai corrieri.

Terza categoria di personale . . L. 70.000

cameriere sottocapo reparto (demi chef); cameriere ai corrieri; commis al bar e di rango; conduttore; aiuto portineria; ascensorista; facchino ai piani; cameriera; aiuto cameriera.

Personale inferiore agli anni diciotto di età non apprendista . . . L. 46.000

commis al bar e di rango; aiuto portineria; ascensorista.

B) *Alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria*

Prima categoria di personale L. 77.000

capo cameriere unico (maître unico); portiere unico.

Seconda categoria di personale . L. 76.500

cameriere ai piani (chef d'étage); cameriere specializzato (chef ai vini; trinciatore, ecc.); cameriere capo squadra (chef de rang); barman; portiere di notte; secondo portiere; portiere turnante; conduttore di stazione con conoscenza di lingue; primo cameriere ai corrieri.

Terza categoria di personale . L. 68.000

cameriere sotto capo reparto (demi chef); cameriere ai corrieri; conduttore; commis al bar e di rango; aiuto di portineria; ascensorista; facchino ai piani; cameriera; aiuto cameriera.

Personale inferiore agli anni diciotto di età, non apprendista L. 45.000

commis al bar e di rango; aiuto portineria; ascensorista.

C) *Alberghi di terza e di quarta categoria e pensioni di seconda e di terza categoria, e locande*

Seconda categoria di personale . . L. 68.000

capo cameriere unico (maître unico); portiere unico.

Terza categoria di personale . . . . L. 66.000

cameriere ai piani (chef d'étage); cameriere specializzato (chef ai vini; trinciatore); cameriere capo squadra (chef de rang); barman; portiere di notte; portiere turnante; conduttore di stazione con conoscenza di lingue; facchino ai piani e di portineria; conduttore; commis ai piani; commis di rango.

Cameriera ed aiuto cameriera . . . . L. 60.000

Personale inferiore agli anni diciotto di età, non apprendista . . . . L. 45.000

commis ai piani; commis di rango.

Le predette retribuzioni medie mensili, ragguagliate a n. 26 giorni, sono comprensive del rateo mensile della 13ª mensilità e della quota della 14ª mensilità, nonchè dei valori del vitto e dell'alloggio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(8438)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

è soppressa la Direzione generale leva, sottufficiali e truppa (Esercito);

sono trasferite alla Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 14, svolte dalla soppressa Direzione generale e da altri uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dello Esercito del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione di pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nel l'attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; custodia e aggiornamento dei documenti classificati; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza.

1ª Divisione (reclutamento):

reclutamento dei sottufficiali; reclutamento ed impiego dei militari di truppa a lunga ferma dell'Esercito; emanazione delle tabelle di assegnazione dei militari di leva dell'Esercito agli enti di impiego e opera-

zioni relative all'avviamento dei militari stessi dai centri di addestramento alle scuole e agli enti di impiego. Impiego dei militari di leva.

In materia di impiego restano ferme le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

2ª Divisione (impiego sottufficiali):

impiego dei sottufficiali, ferme restando, in materia, le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

3ª Divisione (stato ed avanzamento sottufficiali):

stato, avanzamento, documentazione caratteristica e matricolare dei sottufficiali in servizio ed in congedo.

4ª Divisione (stato e documentazione militari di truppa):

stato e documentazione matricolare dei militari di truppa in servizio ed in congedo.

5ª Divisione (trattamenti economici e bilancio):

trattamento economico normale ed eventuale, indennità ed assegni comunque spettanti ai sottufficiali ed ai militari di truppa. Amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale, compresi quelli riguardanti le spese per esercitazioni, manovre e campagne; pratiche riguardanti la impostazione del bilancio e le relative variazioni per la parte di competenza della Direzione generale.

6ª Divisione (disciplina):

pratiche connesse con i procedimenti penali e disciplinari a carico dei sottufficiali e dei militari di truppa. Soprintendenza all'organizzazione ed al funzionamento degli stabilimenti militari di custodia e di pena.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

Ciascuna divisione dispone di un archivio, ad eccezione della seconda e della terza divisione che hanno l'archivio in comune.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza su più divisioni il direttore generale può avvalersi di generali di brigata, o ufficiali di grado corrispondente, e di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8504)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale per il personale militare della Marina del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale per il personale militare della Marina del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

sono soppresse la Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici e la Direzione generale del Corpo equipaggi militari marittimi;

sono trasferite alla Direzione generale per il personale militare della Marina del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 15 svolte dalle soppresse Direzioni generali e da altri uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare della Marina del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione di pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; vaglio della documentazione sanitaria del personale militare ai fini dell'impiego; servizi di economato e generali; archivi generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

1ª Divisione (reclutamento):

reclutamento degli allievi ufficiali e del personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi; assunzione in forza dei militari di leva dopo la selezione attitudinale; trattazione delle pratiche individuali relative alla frequenza di corsi e tirocini; rilascio brevetti e certificati professionali.

2ª Divisione (selezione attitudinale):

selezione attitudinale per il reclutamento di ufficiali, allievi ufficiali e del personale volontario; selezione attitudinale del personale comunque in servizio.

3ª Divisione (impiego ufficiali):

impiego degli ufficiali, ferme restando, in materia, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore.

4ª Divisione (impiego del personale del Corpo equipaggi militari marittimi):

impiego del personale del Corpo equipaggi militari marittimi, ivi comprese le operazioni relative all'avviamento dei militari di leva dai centri di addestramento alle scuole ed agli enti di impiego, ferme restando, in materia, le attribuzioni del capo di Stato Maggiore della Marina.

5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali):

stato e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo; concorsi per la nomina diretta ad ufficiale in servizio permanente e di complemento dei vari Corpi.

6ª Divisione (stato e avanzamento del personale del Corpo equipaggi militari marittimi):

stato e avanzamento del personale del Corpo equipaggi militari marittimi in servizio permanente, in ferma o rafferma, in servizio di leva e delle categorie del congedo.

7ª Divisione (bilancio e affari amministrativi):

amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale, compresi i capitoli relativi alle spese per gli istituti e le scuole preposti alla istruzione e alla formazione del personale e quelli riguardanti le spese per esercitazioni, manovre e campagne nonchè per il personale delle sedi all'estero della Marina; pratiche riguardanti la impostazione del bilancio e le relative variazioni per la parte di competenza della Direzione generale; affari amministrativi.

8ª Divisione (trattamenti economici):

trattamento economico normale ed eventuale, indennità e assegni comunque spettanti al personale militare.

9ª Divisione (giustizia e disciplina, ricompense e onorificenze):

pratiche connesse con i procedimenti penali e disciplinari a carico del personale militare; pratiche di stato civile; pratiche relative alle ricompense, alle onorificenze e alle distinzioni onorifiche.

10ª Divisione (documentazione):

conservazione e aggiornamento dei documenti caratteristici e matricolari del personale militare.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

Ciascuna divisione dispone di un archivio.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza su più divisioni il direttore generale può avvalersi di contrammiragli, o ufficiali di grado corrispondente, e di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8503)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data sono trasferite alla predetta Direzione generale le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 19, svolte da vari uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; custodia e aggiornamento dei documenti classificati; raccolta ed elaborazione di dati statistici; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza.

1ª Divisione (leva Esercito e Aeronautica):

organizzazione e svolgimento delle operazioni relative alla leva per l'Esercito e per l'Aeronautica.

2ª Divisione (selezione attitudinale Esercito e Aeronautica):

organizzazione e svolgimento delle operazioni relative alla selezione attitudinale degli ufficiali in servizio

permanente e di complemento, dei sottufficiali e dei militari di truppa a lunga ferma dell'Esercito; selezione attitudinale del personale dell'Esercito comunque in servizio. Organizzazione e svolgimento delle operazioni relative alla selezione attitudinale ai fini della leva nell'Esercito e nell'Aeronautica.

3ª Divisione (reclutamento Esercito e Aeronautica):

operazioni relative al reclutamento dei militari di leva nell'Esercito e nell'Aeronautica, comprese quelle per la emanazione delle tabelle di assegnazione degli arruolati ai centri di addestramento, per l'avviamento degli stessi ai predetti centri e per assicurare che il gettito della leva corrisponda al fabbisogno stabilito dagli Stati Maggiori.

4ª Divisione (leva, selezione attitudinale, reclutamento Marina):

organizzazione e svolgimento delle operazioni relative alla leva, alla selezione attitudinale, al reclutamento obbligatorio della Marina e relativo avviamento degli arruolati ai centri di addestramento, comprese le operazioni per assicurare che il gettito della leva corrisponda al fabbisogno stabilito dallo Stato Maggiore della Marina.

5ª Divisione (militarizzazione e mobilitazione civile):

attività relativa alla militarizzazione e alla mobilitazione civile.

6ª Divisione (personale del Servizio dell'assistenza spirituale e dei Corpi ausiliari. Bilancio):

trattazione delle pratiche relative al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, all'impiego, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale e di quello dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e della Croce Rossa Italiana. Amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale; pratiche riguardanti l'impostazione del bilancio e le relative variazioni per la parte di competenza.

7ª Divisione (stato civile e Albo d'oro):

trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in guerra e alla formazione dell'Albo d'oro.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

Ciascuna divisione dispone di un archivio.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza su più divisioni il direttore generale può avvalersi di generali di brigata, o ufficiali di grado corrispondente, e di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8505)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1966.

Integrazione del Consiglio generale e della Giunta esecutiva dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 5 settembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Visto l'art. 9 dello statuto predetto;

Decreta:

Il segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, fa parte, con voto consultivo, del Consiglio generale e della Giunta esecutiva dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(8426)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 2943 del 29 settembre 1966, con la quale il Ministero dei lavori pubblici comunica che il dott. Corrado D'Alessandro è stato nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana, in sostituzione del dott. ing. Giovanni Marchetti;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il dott. ing. Giovanni Marchetti con il dott. Corrado D'Alessandro nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Corrado D'Alessandro è chiamato a far parte, quale provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana, del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, in sostituzione del dottor ing. Giovanni Marchetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(8574)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la lettera con la quale il dott. Antonio Landolfi ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dott. Antonio Landolfi, dimissionario, con il dott. Alberto Di Segni;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Alberto Di Segni è chiamato a far parte in qualità di esperto, del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio in sostituzione del dott. Antonio Landolfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 ottobre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(8573)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1966.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla Società n. c. Benedetto Noberasco & Co., con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la Società n. c. Benedetto Noberasco & Co., via Sampierdarena n. 24/1, Genova, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione di n. 2300 casse di polpa di albicocche di cui al Mod. B Import n. 2644.666 del 28 febbraio 1961 di Lit. 14.445.725 emesso dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Ritenuto che la ditta su citata ha importato, entro i termini prescritti, soltanto n. 1890 casse di merce;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla Società n. c. Benedetto Noberasco & Co., con sede a Genova in via Sampierdarena n. 24/1, limitatamente al 10% dell'importo di Lit. 2.575.000 corrispondente al valore delle 410 casse di merce non importata.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1966

Il Ministro: TOLLOY

(8657)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1966.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.a.s. « Il Giocattolo » di Costanzo Antonio, con sede in Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la Ditta S. a. s. « Il Giocattolo » di Costanzo Antonio - Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna), ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci, di cui ai seguenti moduli valutari emessi dal Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Bologna:

Mod. B Import n. 2.110.113 del 12 luglio 1961 di Lgs. 227.2.3;

Mod. B Import n. 2.110.123 del 10 agosto 1961 di Lgs. 227.2.3;

Mod. B Import n. 2.110.134 del 29 agosto 1961 di Lgs. 227.2.3;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagameno anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Ritenuto che la ditta su citata ha importato la corrispondente merce oltre i termini prescritti;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla S. a. s. « Il Giocattolo » di Costanzo Antonio, con sede a Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna), relativamente al 10% dell'importo complessivo di Lgs. 681.6.9.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1966

Il Ministro: TOLLOY

(8658)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Franz Obermaier, Console di Germania a Palermo.

(8660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di «Terricciola, Cascina Terme e Chianni» (Pisa).

Con decreto ministeriale 23 luglio 1966, nella zona di ripopolamento e cattura di «Terricciola, Cascina Terme e Chianni», di cui alla delibera del Presidente della Giunta provinciale di Pisa, in data 2 agosto 1965, sita nei comuni di Terricciola, Cascina Terme e Chianni, della superficie di ha. 1.130, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico sulla caccia, terreni della complessiva estensione di ettari 0.43.70.

(8320)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa «Consorzio intercomunale del latte di Napoli», con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1966, il rag. Michele De Crescenzio, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Consorzio intercomunale del latte di Napoli», con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Gesuè, dimissionario.

(8515)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1966, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 190, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Azzolina Gesualda in Marchi avverso il decreto del Ministro per il tesoro n. 2683 del 31 ottobre 1962, in quanto l'esito delle indagini comunicato dal Consolato generale d'Italia in Tripoli ha confermato la infondatezza della denuncia di danni di guerra a suo tempo prodotta dalla ricorrente.

(8581)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Roccantica (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.614.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8731)

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Poggio Catino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8732)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Lamporecchio (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.763.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8733)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Pergola (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.526.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8734)

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Ortacesus (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8713)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Sant'Antonio Ruinas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8708)

Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Pau (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8714)

Autorizzazione al comune di San Gavino Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di San Gavino Monreale (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8710)

Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Sassetta (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.464.582, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8735)

Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di San Pietro al Tanagro (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.801.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8736)

Autorizzazione al comune di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Anticoli Corrado (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.706.184, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8737)

Autorizzazione al comune di Montefiore dell'Aso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.728.059, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8738)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Neviano degli Arduini (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.136.463, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8739)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Riofreddo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.301.674, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8740)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Urbino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 428.173.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8741)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per titoli ed esami a cento posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole del Comitato amministrativo espresso nelle sedute del 14 marzo e del 2 maggio 1966;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a cento posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, per le mansioni di operatore su macchine a schede perforate e di operatore su macchine comptometers.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della licenza — rilasciata da scuola di Stato o parificata — di scuola media o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale, o di altro titolo equipollente.

Possono essere ammessi al concorso coloro che, essendo muniti del titolo di studio richiesto, posseggano i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovano nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dai territori di confine; per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

L'elevazione di cui al precedente n. 1) si cumula con quelle contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

7) il limite massimo di età è protratto inoltre a 55 anni, ritenendosi parimenti, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per i profughi indicati al precedente n. 2), i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio;

C) buona condotta ;

D) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art. 3 per la presen tazione delle domande di ammissione al concorso.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato), dovranno pervenire all'Istituto centrale di statistica, Direzione generale degli affari generali e del personale, via C. Balbo n. 16, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo dell'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'Istituto dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il cognome ed il nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

2) il domicilio ed i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno;

3) la data ed il Comune di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

9) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

10) i titoli di merito, di cui alle lettere *b*) e *c*) del successivo art. 11, eventualmente posseduti;

11) quale delle prove pratiche di perforazione di schede meccanografiche o di calcolo comptometrico, di cui al successivo art. 5, intendano sostenere.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, la destinazione in servizio anche presso uffici periferici che l'Istituto centrale di statistica potrà istituire e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui al successivo art. 11, e precisamente:

a) diploma originale o copia dello stesso da cui risultino i voti finali conseguiti dal candidato, per la valutazione dei titoli di cui ai punti *a*) e *b*) dell'articolo suddetto, redatti nelle forme previste alla lettera *a*) del successivo art. 13;

b) copia autentica dello stato matricolare, rilasciata su carta bollata da lire 400 dalla pubblica Amministrazione ove il candidato presti od abbia prestato servizio, da cui risultino le destinazioni di servizio con i relativi periodi ed i giudizi complessivi annuali. Non sono ammesse certificazioni sostitutive.

Per i candidati già alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica non è richiesta la documentazione relativa al servizio prestato presso l'Istituto stesso.

Non è parimenti richiesta la documentazione attestante la idoneità eventualmente conseguita dai candidati nei concorsi banditi dall'Istituto centrale di statistica per la carriera esecutiva.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successiva deliberazione.

Art. 5.

Gli esami consteranno di:

A) due prove scritte, da svolgersi ciascuna nel periodo massimo di sei ore:

1) componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

La prova tenderà ad accertare la capacità del candidato ad esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza;

2) risoluzione di un problema nei limiti del programma di aritmetica e geometria previsto per la prova orale;

B) una prova pratica, a scelta del candidato, consistente in:

perforazione con esattezza e rapidità di schede meccanografiche a 80 colonne sulla base di elaborato contenente dati numerici;

oppure,

svolgimento con rapidità e precisione dei seguenti lavori facendo uso della macchina comptometer elettrica: quadratura di tavola statistica contenente somme e sottrazioni; individuazione e correzione di numeri errati in una tavola statistica con i totali esatti;

C) prova orale mediante colloquio vertente sulle seguenti materie:

Aritmetica e geometria:

Le quattro operazioni fondamentali - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Principali operazioni sulle frazioni - Sistema metrico decimale - Potenze - Estrazione della radice quadrata - Rapporti e proporzioni;

Enti geometrici fondamentali - Criteri di uguaglianza dei triangoli Nozioni sull'equivalenza di figure geometriche piane - Teorema di Pitagora - Aree delle superfici delle figure piane - Principali tipi di solidi geometrici - Aree delle superfici dei solidi Volume dei solidi;

Nozioni elementari di statistica:

Concetto e oggetto della statistica - Unità statistica - Rilevazioni statistiche, modelli di rilevazione - Revisione critica dei dati - Formazione di tavole statistiche - Elaborazione dei dati: Medie, rapporti con particolare riguardo ai numeri indici - Rappresentazioni grafiche;

Nozioni elementari sugli spogli meccanografici:

Codificazione ed altre operazioni relative agli spogli meccanografici - Principali operazioni meccanografiche: perforazione, verifica, selezionamento, tabulazione - Principi generali e di funzionamento delle macchine da spoglio meccanico (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici);

Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo:

Le Amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi periferici - Le regioni, le provincie, i comuni - Le camere di commercio, industria e agricoltura; gli enti parastatali;

Ordinamento dell'Istituto centrale di statistica e sue pubblicazioni:

Ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica - Notizie sulle principali pubblicazioni dell'Istituto - Lettura ed illustrazione dei dati di una pubblicazione dell'Istituto a scelta del candidato.

Il colloquio tenderà a valutare la personalità del candidato nonchè ad accertare nel candidato l'attitudine a disimpegnare le funzioni proprie del personale della carriera esecutiva.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui al cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le prove pratiche saranno osservate altresì le norme emanate con apposito provvedimento del presidente dell'Istituto.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, ed almeno sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte e della prova pratica sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte ed in quella pratica.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati a far pervenire all'Istituto centrale di statistica nel termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti — redatti nelle apposite forme — attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

Art. 11.

Per i titoli di merito la Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di cinque punti, come segue:

a) punti 2 per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti dalla media finale dei voti del titolo stesso, a partire da 6,01 e fino al 10. Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio sopra indicato non si dovrà tenere conto delle materie di religione, educazione fisica, canto e condotta;

b) punti 0,50, al massimo, per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

punti 0,10 per ogni diploma di istruzione di secondo grado;

punti 0,20 per ogni idoneità conseguita nei concorsi banditi dall'Istituto centrale di statistica per la qualifica iniziale della carriera esecutiva;

c) punti 2,50 per il servizio continuativo e lodevole prestato per almeno un anno alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica con le mansioni di operatore su macchine a schede perforate o di operatore su macchine comptometers. Lo stesso punteggio sarà attribuito per il servizio continuativo e lodevole prestato per almeno un anno alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni in qualità di impiegato di ruolo, con le mansioni di operatore su macchine a schede perforate e di operatore su macchine comptometers, purchè ciò risulti dallo stato matricolare presentato dal candidato.

Art. 12.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto riportato nella prova orale.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In base alla graduatoria di merito sarà formata la graduatoria dei vincitori secondo le norme e con le riserve di posti stabilite dalle disposizioni vigenti in favore degli invalidi di guerra e assimilati, degli ex combattenti ed assimilati e delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con deliberazione del presidente dell'Istituto centrale di statistica sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata all'albo dell'Istituto.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni da quello successivo al ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso ovvero copia conforme ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti scolastici presso i quali è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Il documento suddetto non dovrà essere presentato nel caso in cui sia stato già prodotto, allegato alla domanda di ammissione al concorso, ai fini della valutazione dei titoli prevista alla lettera *a*) del precedente art. 11;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 3, produrranno i relativi documenti redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

f) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione e indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Dal certificato deve, infine, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo di un sanitario di sua fiducia gli aspiranti all'impiego per i quali lo ritenga necessario, per accertarne la completa idoneità al servizio;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali), o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e del personale C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 14.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento interno dell'Istituto.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica e saranno destinati al servizio meccanografico ovvero a quello dei calcoli meccanici.

Il primo anno di servizio sarà considerato come periodo di prova durante il quale, oppure alla sua scadenza, il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, potrà dichiarare la risoluzione del rapporto d'impiego senza che ciò dia diritto a qualsiasi indennità.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Roma, addì 20 settembre 1966

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a cento posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, per le mansioni di operatore su macchine a schede perforate e di operatore su macchine comptometers, bandito il . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (2) e di non aver procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio (3) . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4) . . . .;

f) di avere (oppure non) prestato servizio come impiegato presso l'Istituto centrale di statistica o presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 11 del bando di concorso: . . . .;

h) di aver diritto all'aumento del limite di età, ai sensi delle vigenti disposizioni, perchè (5) . . . .;

i) di voler sostenere la prova pratica di (6) . . . .;

l) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la destinazione in servizio anche presso uffici periferici che l'Istituto centrale di statistica potrà istituire.

Inoltre, chiede che le eventuali comunicazioni gli vengano inviate al seguente indirizzo . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega alla domanda i seguenti documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso:

. . . .

. . . . . .

(data) . . . . . .

(firma dell'aspirante)

. . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Licenza di scuola media o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che diano diritto all'elevazione del suddetto limite.

Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato ed assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valore militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato ed invalido militare e civile di guerra; mutilato ed invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare e civile; mutilato ed invalido civile; perseguitato, deportato ed internato per motivi politici o razziali; vedova od orfano di guerra; vedova od orfano di caduto per servizio.

(6) Perforazione di schede meccanografiche, oppure, calcolo comptometrico.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede.

(7998)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riduzione dei posti del concorso pubblico per esami a vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1965, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentatre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 14 dicembre 1965, n. 1338, che, riducendo la consistenza organica complessiva del ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno ebbe a determinare, nella dotazione organica unica delle prime tre qualifiche del cennato ruolo, un soprannumero di quattro unità;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Commissione speciale permanente - n. 138-66 in data 14 marzo 1966, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Accertato che — riassorbito il soprannumero di quattro unità — sono attualmente vacanti, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, undici posti;

Considerato che, nella suindicata qualifica, potranno essere conferiti — secondo l'ordine di graduatoria del concorso indetto con il decreto ministeriale 11 maggio 1965 — altri cinque posti, che si renderanno disponibili per collocamenti a riposo di ufficio nelle qualifiche superiori;

Ritenuto di modificare, in relazione alla situazione di cui sopra, il decreto ministeriale 11 maggio 1965, per quanto concerne il numero dei posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

I posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno messi a pubblico concorso per esami con decreto ministeriale 11 maggio 1965, sono ridotti da trentatre a sedici.

Art. 2.

Dei sedici posti messi a concorso due sono riservati ai candidati di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 11 maggio 1965.

I posti riservati, che non venissero coperti dai predetti candidati, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1966

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1966
Registro n. 29, *foglio n.* 318.

(8582)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso a quattro posti di operaio di 2ª categoria (qualificati) con qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore a 150 HP nel ruolo degli operai.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 4, aprile 1966, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 21 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1966, registro n. 4 Sanità, foglio n. 224, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso a quattro posti di operaio di 2ª categoria (qualificati) con qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore a 150 HP nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1965.

(8316)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina del vincitore del pubblico concorso ad un posto di operaio di 1ª categoria (specializzato) con qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP nel ruolo degli operai.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3, marzo 1966, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 15 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1966, registro n. 3 Sanità, foglio n. 158, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina il vincitore del pubblico concorso ad un posto di operaio di 1ª categoria (specializzato) con qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1965.

(8317)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2014 del 9 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 9922, in data 10 gennaio 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che il dott. Ignazio Rubino, direttore di sezione presso la prefettura di Trapani, è stato trasferito ad altra sede e che, pertanto, occorre sostituirlo nelle funzioni di competente della Commissione summenzionata;

Vista al designazione del prefetto di Trapani in data 24 settembre 1966;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 9922, in data 10 gennaio 1966, il dott. Benedetto Negri, direttore di sezione ff. vice prefetto ispettore della prefettura di Trapani, è nominato componente della Commissione in epigrafe indicata, in sostituzione del dott. Ignazio Rubino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Trapani e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 17 ottobre 1966

Il medico provinciale: DI SALVO

(8491)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5518 del 24 agosto 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 871, in data 1° aprile 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che il dott. Vittorio Mirto, direttore di divisione presso la prefettura di Trapani, è stato trasferito ad altra sede, e che, pertanto, occorre sostituirlo nelle funzioni di componente della Commissione summenzionata;

Vista la designazione del prefetto di Trapani in data 24 settembre 1966;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 871, in data 1° aprile 1966, il dott. Luca Manca, direttore di sezione della prefettura di Trapani, è nominato componente della Commissione in epigrafe indicata, in sostituzione del dott. Vittorio Mirto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Trapani e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 17 ottobre 1966

Il medico provinciale: DI SALVO

(8490)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 6001/65 in data 31 maggio 1966, con i quali si provvedeva, rispettivamente, ad approvare la graduatoria generale del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963 e a nominare i vincitori;

Viste le rinuncie di precedenti classificati;

Tenute presenti le graduatorie degli idonei e le preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico 27 luglio 1934 n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dai Comuni e dalle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Gianni Omodei è nominato vincitore della 3ª condotta medica del comune di Montese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Montese.

Modena, addì 6 ottobre 1966

Il medico provinciale: RENZULLI

(8589)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.